

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PEZZULLO e INNAMORATO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 GENNAIO 1992

Istituzione della soprintendenza archeologica di Paestum

ONOREVOLI SENATORI. - L'unito disegno di legge istituisce la soprintendenza archeologica di Paestum e aree analogiche circostanti, con sede in Paestum.

In attesa che un'organica revisione del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, consenta di apportare modifiche, grazie ad un provvedimento amministrativo, alle relative competenze degli organi periferici del Ministero, è assolutamente urgente predisporre interventi - in via legislativa - diretti a fronteggiare carenze e deficienze nell'organizzazione di alcuni uffici. Carenze che si manifestano nel territorio di Paestum che, per l'entità del suo patrimonio archeologico, ha bisogno di interventi localizzati.

C'è da rilevare, poi, che nel territorio della proposta nuova soprintendenza insistono località di notevole interesse storico-artistico, tra le quali:

Capaccio - comune di cui Paestum è frazione - che presenta una fisionomia urbanistica assai complessa da cui è possibile rilevare i segni delle varie civiltà che si sono avvicendate nel corso dei secoli.

La cittadina, inoltre, presenta interessanti caratteristiche architettoniche, tipiche della civiltà medioevale.

Ma è la frazione Paestum che, grazie all'eccezionale interesse archeologico, storico e paesaggistico, gode di fama in tutto il mondo e costituisce una delle mete più

ambite dai turisti. I suoi templi ed il museo nazionale - dove si custodiscono importanti documenti archeologici - sono visitati, infatti, durante tutto l'anno.

Ed ancora: Agropoli, ridente centro cilentano, che vanta antiche origini; il nome stesso erudica la sua paternità greca.

Albanella, la cui storia è ricca di avvenimenti: le sue origini, infatti, possono collegarsi all'epoca lucana.

La nuova struttura, in quanto appositamente costituita e quindi non investita di altre competenze, può agire liberamente per il rilancio, la tutela e la valorizzazione artistico-culturale ma anche fruitivo-turistica del patrimonio di inestimabile valore di Paestum e di tutta la zona archeologica circostante. L'area di interesse archeologico che con Paestum forma un tutt'uno e che arricchisce di contenuti storico-culturali e rende più compiuto e autosufficiente il progetto istitutivo della nuova soprintendenza è estesa alle località di Velia, Palinuro, Roccagloriosa, Moio della Civitella, Vallo di Diano e altre aree circostanti che conservano testimonianze strettamente collegate con quelle della più celebrata Paestum e che con Paestum possono quindi

rappresentare i poli di un circuito archeologico tutto da conservare, da valorizzare, da tramandare perchè unico al mondo e quindi patrimonio dell'intera umanità e fonte di grande prestigio per il nostro Paese e per la regione Campania.

Le difficoltà organizzative permangono enormi, considerando la vastità della zona, peraltro mal collegata con il capoluogo regionale.

A giustificare la proposta dell'insediamento di una soprintendenza autonoma, è l'eccezionalità del patrimonio archeologico, storico e paesaggistico di Paestum, dalla cui definitiva valorizzazione deriverebbero, sicuramente, vantaggi soprattutto economici a larghe zone dell'entroterra collinare, consentendo inoltre una piena valorizzazione delle risorse.

L'istituzione della soprintendenza, infine, senza comportare particolari oneri, assolverebbe anche il compito della promozione di un turismo proiettato alla fruizione dei beni culturali.

Per quanto riguarda i locali da adibire a sede della soprintendenza, si potrà contare sulla disponibilità dell'amministrazione comunale di Capaccio.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È istituita la soprintendenza archeologica di Paestum, con sede a Paestum.

2. La soprintendenza di cui al comma 1 comprende anche le zone di Eboli, Battipaglia, Velia, Palinuro, Roccagloriosa, Moio della Civitella e Vallo di Diano.

3. Viene di conseguenza modificata la circoscrizione territoriale della soprintendenza archeologica della Campania.

4. Il Ministro per i beni culturali e ambientali determina, con proprio decreto, la dotazione organica del personale scientifico, tecnico, amministrativo e di custodia per la soprintendenza di cui alla presente legge.